



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Class. 34.43.01 / fasc. 20.103/2019

Allegati:

All Ministero della transizione ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 5160]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale-VIA e VAS
[ID_VIP 5160]
(ctva@pec.minambiente.it)

Oggetto: [ID_VIP 5160] **SAN SEVERO (FG): Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 29 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 174 MW, sito nel territorio comunale di San Severo (FG) e relative opere di connessione nel Comune di San Severo (FG), denominato "Parco Eolico del Triolo".**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA, art. 23.

Proponente: Società wpd Triolo s.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione Archeologia belle arti e paesaggio (DG ABAP).

E.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio – Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.
Sezione Autorizzazione Ambientale – Servizio VIA e V.I.N.C.A.
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

23/05/2022

Il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Il Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”.

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), ai sensi del quale art. 6, comma 1, il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della cultura”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MiBACT, Min. Salute e Min. Lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

2



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

23/05/2022

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*, registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.lgs. n. 152 del 2006: *“... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”* (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l’articolo 17-undecies, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che *“1. L’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ...”*.

CONSIDERATO, pertanto, che al presente procedimento non saranno applicati l’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 né le semplificazioni introdotte dal DL n. 77/2021.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*.

VISTO che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’arte e l’architettura contemporanea ha collaborato con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *“Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”* (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette *“Specifiche Tecniche”*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”*.

CONSIDERATO quanto impartito dall’allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto *“MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO che la **Società wpd Triolo S.r.l.** con nota del 28/02/2020 (acquisita con prot. n. 10684 del 19/03/2020) ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, relativa al progetto di un impianto eolico denominato "**Parco eolico del Triolo**", costituito da 29 aerogeneratori della potenza complessiva di 174 MW, e opere connesse, da realizzarsi nel comune di San Severo (FG), allegando il SIA, la Sintesi non tecnica, gli elaborati di progetto e la Relazione paesaggistica.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. 49782 del 30/06/2020 ha chiesto alla Società proponente di perfezionare gli atti trasmessi e, ricevuto quanto richiesto, con successiva nota prot. n. 68215 del 03/09/2020, ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza e la pubblicazione sul proprio sito web della documentazione progettuale, del SIA della Sintesi non tecnica e del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017 nonché dell'Avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 24, co. 1 del D. lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** (d'ora in poi Direzione generale ABAP), con nota prot. n. 26292 del 09/09/2020 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale in merito al progetto di cui trattasi.

VISTA la nota prot. n. 11012 del 21/09/2020 con la quale la **Regione Puglia** ha chiesto agli Enti e alle Amministrazioni interessate dall'intervento di cui trattasi il proprio parere di competenza.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 1061 dell'11/02/2021, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale in merito all'intervento proposto:

< In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 09.09.2020 prot. 26292-P, acquisita in atti in data 6649 del 10.09.2020, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere di competenza.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il "Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che la Puglia risulta essere la regione italiana che di gran lunga ha la potenza eolica installata; a fronte di ciò si registra un conseguente forte impatto sul paesaggio della regione a causa della rilevante concentrazione di impianti eolici in aree ristrette e non adeguatamente selezionate ai fini paesaggistici cui si deve aggiungere l'impatto paesaggistico determinato dalla realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per il potenziamento della rete di trasporto dell'energia elettrica. In particolare, la provincia di Foggia con il 20,1% rispetto alla potenza eolica nazionale, risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema culturale.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Il progetto di Parco Eolico prevede la realizzazione di 29 aerogeneratori posizionati in un'area agricola nel territorio comunale di San Severo. Rispetto all'area di impianto gli abitati più vicini sono: – Comune di San Severo 8 km a nord-ovest; – Città di Foggia 20 km a sud-est; – Comune di Lucera 17 km a sud-ovest; – Comune di Torremaggiore 14 km a nord-ovest; – Comune di San Paolo Civitate 20 km a nord-ovest; –



Comune di Apricena 17 km a nord; – Comune di San Marco in Lamis 18 km a nord-est; – Comune di Rignano Garganico 13 km a est.

La connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale è prevista in corrispondenza del nodo rappresentato dalla SE TERNA di San Severo. Una Sottostazione Elettrica Utente (SSE) di trasformazione e consegna sarà realizzata nelle immediate vicinanze della Stazione TERNA, poco più a nord. I cavidotti di connessione tra i singoli 7 sottocampi del parco eolico e la SSE Utente saranno interrati.

L'Area di Intervento propriamente detta è delimitata a ovest da SP109; a est dalla SP24; a nord-ovest dalla SS16 che insieme alla linea ferroviaria e alla A14 attraversa il parco in senso verticale.

In relazione alla strumentazione urbanistica comunale, si evidenzia che il Comune di San Severo è dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG) approvato con D.C.C. n. 33 del 03.11.2014.

Con D.C.C. n. 26 del 5 aprile 2019, pubblicata sul B.U.R.P. n. 43 del 18.04.2019, è stato approvato in via definitiva l'Adeguamento del PUG al PPTR (Piano Paesaggistico territoriale Regionale), previo recepimento ed approvazione degli aggiornamenti e delle rettifiche al PPTR da parte della Regione Puglia con D.G.R. n. 2436/2018.

Il suddetto Piano contiene una disciplina specifica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in relazione ai diversi contesti territoriali nei quali è articolato il territorio agricolo comunale.

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), l'impianto si inserisce nell'ambito paesaggistico de Il Tavoliere, all'interno delle figure territoriali denominate La Piana foggiana della riforma, in cui ricadono gli aerogeneratori, e Il Mosaico di San Severo, in cui si trovano parte delle opere di connessione.

In esito all'Adeguamento del PUG al PPTR ed in attuazione della previsione del PUG - Parte Strutturale di cui all'art. S7 Il sistema extra-urbano, comma 7.4, laddove si prevede che "Al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali, nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, i Contesti rurali sono suscettibili di divenire ed essere strutturati come un parco multifunzionale", il territorio rurale del Comune di San Severo è stato classificato come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) "Paesaggi rurali" ed è stato assoggettato alla relativa disciplina per gli interventi ammissibili e non ammissibili.

In attuazione della medesima previsione del PUG – Parte Strutturale, il territorio rurale è stato inoltre qualificato come parco agricolo multifunzionale (Tav. E.2 Patto Città Campagna – Il territorio rurale) con le relative articolazioni territoriali (Parco agricolo multifunzionale di valorizzazione – Contesto del Radicosa; Parco agricolo multifunzionale di valorizzazione – Contesto agricolo pregiato; Parco agricolo multifunzionale di riqualificazione – Contesto del Triolo; Parco CO2; Parco CO2 – Reticolo idrografico, fascia tampone); infine, in attuazione delle medesima previsione strutturale del PUG e dello Scenario Strategico del PPTR, in ragione della diffusa presenza di aree a rischio archeologico, aree della riforma fondiaria, beni diffusi nel paesaggio agrario e alberi in filari, una parte del territorio comunale è stata qualificata come Contesto Topografico Stratificato "CTS del Mosaico", (Tav. E5 Sistema territoriale per la fruizione dei beni patrimoniali – Sistema per la mobilità dolce).

L'impianto eolico in progetto, costituito da n. 29 aerogeneratori, cavidotto interrato di connessione e sottostazione elettrica, interessa un'area molto estesa del territorio comunale in senso longitudinale, ricadente in parte in zona classificata "Ea" – **Zona agricola del Triolo** (di alto valore agronomico) di cui all'art. s. 23 comma 23.1 delle NTA del P.U.G. – Parte Strutturale ed in parte in zona "Es" **Zona Agricola pregiata** (di alto valore agronomico a produzione specializzata) di cui all'art. s. 23.2 delle NTA del PUG – Parte Strutturale; l'area d'intervento dell'impianto eolico interferisce inoltre diffusamente con la **Rete dei**



tratturi, di cui agli artt. s7.4 delle NTA del PUG – Parte strutturale e art. p12 – Tratturi delle NTA del PUG – Parte Programmatica.

L'area in oggetto si sviluppa in un'ampia spianata a vocazione agricola caratterizzata dalla presenza di seminativi non irrigui e dalla presenza di manufatti rurali, ricca di testimonianze della stratificazione insediativa. L'insieme di presenze di manufatti di tipo rurale dimostra il particolare interesse che quest'area riveste dal punto di vista dei valori culturali e paesaggistici riconoscibili nel complesso sistema di relazioni che il manufatto instaura con l'insieme e quindi con le aree coltivate; ne deriva l'alto valore storico e paesaggistico del disegno delle aree rurali in questione quali testimonianza del processo di lunga durata che ha determinato la territorializzazione dell'area.

L'impianto in valutazione, tenuto conto della distribuzione degli aerogeneratori e della loro dimensione, risulta in contrasto con Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), i maggiori effetti sono relativi all'interferenza visiva diretta con manufatti rurali di valore storico classificati A1 (riportati nella Tav. D7.1 "Carta sintetica di uso del suolo - Territorio extraurbano" del PUG – all. A) che di seguito si elencano: La Camera, Masseria Amendola, Masseria Li Calici, Posta Casone, Masseria Cupeta Palmieri, Masseria Piscopia, Masseria Cupola, Masseria Vallediacetto, Masseria Del Sordo, Masseria Santa Giusta, Masseria Di Sangro, Masseria Casalorda, Masseria Motta del Lupo, Masseria Ratino, Masseria Pezza Nera, Masseria Motta della Regina. In considerazione dell'impatto visivo che gli aerogeneratori produrrebbero relativamente ai beni sopra elencati, l'impianto risulta in contrasto con la disciplina dell'art. P58 delle NTA del PUG per la zona "Ea – Zona agricola del Triolo (di alto valore agronomico)".

In relazione al PUG comunale, adeguato al PPTR, in riferimento alla zona "Ea– Zona agricola del Triolo (di alto valore agronomico)", l'impianto risulta in contrasto con il sistema delle aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità interferendo con il valore paesaggistico delle diffuse coltivazioni pregiate del territorio in esame contravvenendo allo scenario strategico definito dal PPTR Patto Città Campagna – Territorio rurale e più specificatamente alle previsioni programmatiche del "Parco agricolo multifunzionale di valorizzazione – Contesto del Radicosa", "Parco agricolo multifunzionale di riqualificazione – Contesto agricolo del Triolo" e "Parco CO2".

In riferimento all'UCP "Paesaggi rurali", ed in particolare, al "Contesto del Triolo", la disciplina normativa del PUG (art. s7.3 NTA del PUG – Parte strutturale) ne definisce gli obiettivi strutturali, tra i quali la «salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici)» inoltre, lo stesso articolo stabilisce che «nelle aree adibite all'attività agricola sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura». Pertanto, l'impianto in valutazione risulta in contrasto con la disciplina dettata dall'art. S7.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali" e dall'art. S7.3 "Il contesto del Triolo" delle NTA del PUG – Parte Strutturale, risultando incompatibile rispetto alla salvaguardia dei caratteri identitari del paesaggio interessato.

In relazione al PPTR, tutta l'area d'impianto ricade nell'UCP-Paesaggi rurali come definiti all'art. 76, comma 4, lett. b) delle NTA del PPTR e disciplinati, per quanto attiene alla realizzazione ed ampliamento degli impianti per la produzione di energia, dal combinato disposto dell'art. 83, comma 2, lett. a4) e dalle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte seconda dell'elaborato 4.4.1.

La previsione normativa dettata dal PPTR per la componente "UCP-Paesaggi rurali" considera ammissibili unicamente le seguenti tipologie di FER Eolico: «1) singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; 2) Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 20 kW...».

Con riferimento all'elemento Strade a valenza paesaggistica, l'impianto proposto interferisce con le strade a valenza paesaggistica S.P. 27, S.P. 24, S.P. 20 e S.P. 13 impattando in maniera diretta con la percezione del paesaggio interessato.

VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE

In relazione agli aspetti di tutela archeologica, questa Soprintendenza esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un significativo impatto sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del Codice di settore. Fanno eccezione il Tratturello n. 87 "Ratino-Casone" e il Regio Tratturo n. 100 "Aquila-Foggia", sottoposti a vincolo con D.M. 22/12/1983, interessati dal tracciato del cavidotto esterno in loc. Ratino/Casone e C. Romano/C. Centola rispettivamente per circa 110 m, 2 km e 110 m.

Le reti tratturali rappresentano una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica a oggi. L'utilizzazione di tali percorsi a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un'alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche, quand'anche già intervenute in precedenza. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie all'inserimento de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO, ufficializzato in data 11/12/2019.

L'analisi dei dati bibliografici e d'archivio ha confermato che le opere in progetto ricadono in un comparto territoriale caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e il Medioevo, come evidenziato dai seguenti siti archeologici noti, spesso segnalati anche nella Carta dei Beni Culturali e nel PPTR della Regione Puglia:

- Fattoria di I sec. a.C. in loc. Cannone (sito 4 SS della Viarch), distante circa 200 m dall'**aerogeneratore 1**;
- Insediamenti neolitici in loc. Masseria Santa Giusta e in loc. Masseria Solimanti (siti 5 SS e 57 SS della Viarch), prossimi al **cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori 1 e 3**;
- Insediamento rurale di I sec. a.C. – III sec. d.C. in loc. Masseria Istituto di Sangro (sito 6 SS della Viarch), distante circa 190 m dall'**aerogeneratore 3**;
- Villaggio neolitico in loc. Sant'Andrea (sito 11 SS della Viarch), distante circa 150 m dal **cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori 3 e 8**;
- Villaggio neolitico in loc. Masseria del Sordo e insediamento rurale di IV-II sec. a.C. in loc. Ratino (siti 13 SS e 14 SS della Viarch), rispettivamente interferente e distante circa 150 m dal **cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori 8 e 4**;
- Villaggio neolitico in loc. Casina Mascia (sito 28 SS della Viarch), prossimo all'**aerogeneratore 4**;
- Villaggio neolitico e insediamento rurale di IV-VI sec. d.C. in loc. Masseria Ratino e area di dispersione di materiali di età romana in loc. Vignali (siti 16 SS, 15 SS e 47 SS della Viarch), rispettivamente interferente, distante circa 35 m e distante circa 80 m dal **cavidotto interno di collegamento dell'impianto**;
- Villaggio neolitico in loc. Masseria Miniscetti (sito 52 SS della Viarch), castrum medievale di Casalenovum e villaggio neolitico in loc. Torrione del Casone, distanti circa 100 m e 30 m dal **cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori 28 e 29**;
- Villa di I sec. a.C. in loc. Contrada Casone (sito 49 SS della Viarch), distante circa 215 m dal **cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori 29 e 26 e dall'aerogeneratore 26**;

- Aree di dispersione di materiale di età romana e di età pre-protostorica in loc. Ratino, casale medievale e villaggio neolitico in loc. Motta del Lupo e fattoria di I sec. a.C. – II sec. d.C. in loc. Masseria Bastiola (siti 58 SS, 60 SS, 21 SS e 27 SS della Viarch), rispettivamente distanti circa 200 m, 30 m, 220 m, 10 m e 230 m dal **cavidotto interno di collegamento dell'impianto**;
- Casale medievale in loc. La Camera (sito 56 SS della Viarch), interferente con il **cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori 17 e 20**.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area come qui di seguito indicato:

- In loc. Masseria Santa Giusta, prossime al **cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori 1 e 3**, si evidenziano anomalie da fotointerpretazione (SS 01 a-b della Viarch) riferibili a villaggi neolitici, identificati dalla presenza di fossati circolari e riconducibili al già citato sito 5 SS, e a viabilità di età romana;
- In loc. Masseria del Sordo il **cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori 8 e 4** risulta interferente con un'anomalia da fotointerpretazione (SS 02 c della Viarch), riferibile al già citato villaggio neolitico 13 SS, e distante circa 210 m da anomalie da fotointerpretazione (SS 02 b della Viarch) riferibili a una viabilità di probabile età romana;
- Nell'area di installazione dell'**aerogeneratore 4**, in loc. Masseria del Sordo, si segnala la presenza di un'anomalia da fotointerpretazione (SS 02 a della Viarch) che lascia supporre la presenza di un insediamento probabilmente di età tardoantica;
- Prossime all'**aerogeneratore 25** e al **cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori 28 e 29** e interferenti con l'area di installazione dell'**aerogeneratore 26** e del **relativo cavidotto di connessione**, in loc. Posta Casone/Il Casonetto, si segnala la presenza di anomalie da fotointerpretazione (SS 03 a-b della Viarch) riferibili alla presenza di un insediamento probabilmente di età tardoantica e alla presenza di un villaggio neolitico;
- In corrispondenza del tratto di **cavidotto di connessione che si sviluppa tra gli aerogeneratori 28 e 29**, in loc. Casone, si segnala la presenza di un nucleo di frammenti di ceramica (UT 5 della Viarch) riferibile a un probabile sito protostorico;
- Lungo il tracciato del **cavidotto interno di collegamento dell'impianto**, in loc. Masseria Ratino, è stata riscontrata un'area di dispersione di materiali (UT 4 della Viarch) riferibile alla presenza di una necropoli di età repubblicana-imperiale. In loc. Motta del Lupo sono state riscontrate anomalie (SS 04 a della Viarch), riferibili a un insediamento probabilmente di età tardoantica, mentre in loc. Motta della Regina si segnalano dirette interferenze con tracce di un insediamento probabilmente di età tardoantica (SS 06 c della Viarch) e con un'area di dispersione di materiali (UT 3 della Viarch) e una distanza di circa 170 m da anomalie da fotointerpretazioni (SS 06 a-b della Viarch), riferibili a un villaggio neolitico e a viabilità romana;
- In loc. Motta della Regina l'**aerogeneratore 9** risulta interferente con una concentrazione di frammenti (UT 2 della Viarch);
- In loc. Motta della Regina la **sottostazione elettrica e il relativo cavidotto di collegamento** risultano interferenti con anomalie da fotointerpretazione (SS 06 c e SS 09 della Viarch), riferibili a un insediamento probabilmente di età tardoantica e a un villaggio neolitico;
- In loc. Motta del Lupo il **cavidotto di connessione dell'aerogeneratore 11** risulta interferente con anomalie da fotointerpretazione (SS 04 a), riferibili a un insediamento probabilmente di età tardoantica;

- In loc. Conca D'Oro/Masseria Bastiola il **cavidotto interno di collegamento dell'impianto** risulta interferente con un'area di dispersione di materiali (UT 1 della Viarch), riferibile a una fattoria romana.

Dall'Archivio di questa Soprintendenza risultano, inoltre, le ulteriori criticità relative all'impianto in oggetto:

- Il **cavidotto interno di collegamento dell'impianto** disterebbe circa 140 m da un'area di dispersione di materiali di età neolitica in loc. C. Imperati e circa 220 m da un abitato di età romana in loc. Masseria Romano;
- Il **cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori 29 e 26 e l'aerogeneratore 26** disterebbero circa 190 m da un villaggio neolitico in loc. Portata Casone.

Le suddette aree, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse, si possono a ragione qualificare "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; pertanto non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" interventi di trasformazione di alcun tipo.

I vari cavidotti in progetto e gli aerogeneratori 10 e 5 risultano interferenti, infine, con tracce relative alla viabilità romana antica in corrispondenza delle località Santa Giusta, Sant'Andrea, Casone, Portata Casone, Pod. Sant'Anna/Pod. San Severo, Pod. Sant'Alfredo, Pod. Sant'Arcangelo, Masseria Giuffreda e Amendola.

Per tutto quanto sopra espresso, tenendo presente la modificazione della percezione fisica dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, considerato l'insieme delle criticità poste a base del presente parere, **si ritiene che l'impianto sia incompatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici ed archeologici dell'area interessata** >.

CONSIDERATO che il Servizio II, **Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale **ABAP**, con nota prot. n. 10819 del 31/03/2021, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Si fa seguito alla nota prot. 26292 del 09.09.2020 con la quale codesto Servizio richiede valutazioni sulle opere in oggetto e alla nota prot. 1061 del 11.02.2021 con la quale la SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") trasmette il proprio motivato parere.

Esaminata la documentazione archeologica di progetto, pubblicata sul sito del MiTE, considerato quanto riportato nel citato parere della Soprintendenza, lo scrivente Servizio comunica quanto segue.

Come evidenziato nella Relazione archeologica di progetto e rimarcato nel proprio dettagliato parere dalla Soprintendenza, il territorio in cui si inserisce l'impianto eolico è stato fittamente popolato già a partire dall'età preistorica e conserva ancora numerosissime tracce archeologiche, note da bibliografia e da dati d'archivio e individuate attraverso la lettura delle foto aeree disponibili.

Ulteriori tracce sono state inoltre individuate nel corso delle ricognizioni di superficie che hanno interessato l'intera area di localizzazione delle opere, anche se alcune aree sono risultate inaccessibili e, quindi, non verificabili. L'impianto eolico verrebbe dunque ad inserirsi in un ambito territoriale nel quale è ancora possibile leggere le diverse forme di popolamento antico e che, di conseguenza, restituisce nel suo complesso un quadro ricco di interesse dal punto di vista storico – archeologico.

Sulla base della documentazione disponibile è stato inoltre possibile individuare diverse interferenze delle opere in progetto con le preesistenze archeologiche, che vengono di seguito riassunte:

Aerogeneratori:

-WTG4, in loc. Masseria Mascia:

- villaggio/i neolitico/i di cui si riconoscono almeno tre fossati (foto aerea, bibliografia; interferenza diretta);



- insediamento tardo antico (foto aerea, PPTR; interferenza diretta)
- Id. in loc. Masseria Del Sordo:**
- viabilità rettilinea con andamento NO-SE di probabile età romana (foto aerea; interferenza diretta);
- WTG9, in loc. Motta della Regina:**
- area di frammenti ceramici e schegge di industria litica (ricognizione; interferenza diretta);
- WTG29, in loc. Casone:**
- area di dispersione di materiale archeologico probabilmente riferibile ad un sito protostorico (ricognizione; contiguità);
- WTG26 e cavidotto di collegamento, in loc. Posta Casone:**
- insediamento probabilmente di età tardoantica, abbastanza articolato con una viabilità interna (foto aerea; interferenza diretta);

Cavidotti di interconnessione

- interconnessione tra gli aerogeneratori WTG1-WTG3, in loc. Pod.re San Giusta:**
- viabilità e/o divisione agraria di probabile età romana (Foto aerea; interferenza diretta);
 - villaggio neolitico, identificato dalla presenza dei fossati circolari (Foto aerea, PPTR; interferenza diretta);
- Cavidotto di collegamento con WTG3, in località Mass.a Solimanti:**
- insediamento individuato da un singolo fossato, (Foto aerea, bibliografia; interferenza diretta);
- Cavidotto di collegamento WTG4 - WTG25, in loc. Ratino:**
- villaggio neolitico (foto aerea, bibliografia; contiguo);
- Cavidotto di collegamento con WTG4, in loc. Ratino:**
- villaggio neolitico (foto aerea, bibliografia; interferenza diretta);
- Cavidotto di collegamento WTG8 – WTG11, in loc. Ratino:**
- area di dispersione di materiale riferibile ad una probabile necropoli di età repubblicana-imperiale (ricognizione; interferenza diretta);
 - area di dispersione di ceramica di impasto ad un insediamento protostorico (ricognizione; interferenza diretta);
- Cavidotto di collegamento con WTG9, in loc. Motta della Regina:**
- villaggio neolitico (foto aerea; interferenza diretta);
 - viabilità romana (foto aerea; interferenza diretta);
 - insediamento tardoantico (foto aerea; interferenza diretta);
 - area di dispersione di materiale archeologico
- Cavidotto di collegamento con WTG11, in loc. Motta del Lupo:**
- insediamento di età tardoantica piuttosto articolato con viabilità interna che si estende per oltre 3 km (foto aerea; interferenza diretta);
 - viabilità di probabile età romana (foto aerea; interferenza diretta);
- Cavidotto di collegamento WTG11 – WTG12, in loc. Masseria Bastiola:**
- Area di dispersione di materiale archeologico riferibile a una probabile masseria romana (ricognizione; interferenza diretta);
- Cavidotto di collegamento con WTG25, in loc. Ratino:**
- villaggio neolitico (PPTR; interferenza diretta);
 - insediamento rurale di epoca tardo antica con frequentazione fino all'età medievale (bibliografia; interferenza diretta);
- Cavidotto di collegamento WTG28 - WTG29, in loc. Posta Casone:**

•villaggio neolitico (PPTR; interferenza diretta)

-Cavidotto di collegamento con WTG29, in loc. Casone:

•insediamento di probabile età tardo antica (Foto aerea; interferenza diretta);

-Cavidotto di collegamento WTG17-WTG20, in loc. La Camera:

•casale medievale (foto aerea, PPTR; interferenza diretta);

Altri insediamenti, posti a breve distanza dalle opere progettate, sono stati segnalati dalla Soprintendenza sulla base di dati d'archivio.

A tale proposito si ritiene utili ricordare che la tipologia dei siti individuati rimanda a, insediamenti caratterizzati da vaste dimensioni e da alternanze di aree costruite ed aree a verde (villaggi e strutture produttive agricole). Tale particolarità fa sì che non sia possibile stabilire con certezza i limiti dei contesti sepolti sulla base delle tracce individuabili in superficie e, di conseguenza, non è possibile escludere interferenze e danneggiamenti di contesti archeologici anche nei casi in cui non sia stata riscontrata una interferenza diretta.

Inoltre, da quanto sopra esposto, risulta evidente che, più delle singole emergenze - per quanto rilevanti - la valenza del territorio è data dal contesto in cui esse si inseriscono e che rappresenta un prezioso palinsesto delle dinamiche insediative del territorio. Gli assi viari, la rete tratturale, gli insediamenti sparsi costituiscono un quadro di insieme che verrebbe irrimediabilmente alterato dalla costruzione dell'impianto in progetto.

Tutto ciò premesso, considerato il numero delle preesistenze individuate, la loro rilevanza, nonché l'arco cronologico rappresentato - che va dall'Età preistorica al pieno Medioevo - si ritiene che il territorio interessato dalle opere in progetto costituisca nel suo complesso un importante palinsesto archeologico, meritevole di particolare attenzione in quanto testimonianza delle modalità di occupazione e sfruttamento del territorio nel corso dei secoli.

Di conseguenza si concorda pienamente con le valutazioni della Soprintendenza che, esprimendo "forti perplessità sull'intervento in oggetto", ritiene la realizzazione dell'impianto eolico in questione incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico >.

CONSIDERATO che la **wpd Triolo S.r.l.** con nota del 23/07/2021, a seguito delle osservazioni trasmesse e a seguito del sopralluogo congiunto effettuato in data 22/04/2021 con il Gruppo Istruttore, la Regione Puglia e gli stessi tecnici della Società, ha trasmesso delle **integrazioni volontarie inerenti a una rimodulazione del layout di progetto, riducendo il numero degli aerogeneratori da 29 a 15.**

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 35550 del 22/10/2021 ha chiesto all'Autorità competente i chiarimenti di seguito riportati:

< In riferimento all'intervento in oggetto, si rappresenta che questa Direzione generale ABAP ha ricevuto dalla Società wpd Triolo S.r.l. la nota prot. n. Triolo004_2021/MF/GDP del 23/07/2021 con la quale è stata trasmessa una documentazione integrativa volontaria, presentata a seguito del sopralluogo effettuato dalla stessa Società con la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale in data 22/04/2021, alla quale questo Ministero non è stato invitato a partecipare.

Tale documentazione integrativa è stata pubblicata sul sito di codesto Ministero, senza un nuovo avviso al pubblico, sebbene il numero degli aerogeneratori proposti con l'istanza di VIA presentata in data 28/02/2020 sia stato ridotto di quasi la metà, da 29 a 15 aerogeneratori.

La modifica progettuale è stata peraltro definita dalla Società proponente quale "nuova alternativa progettuale", sebbene in realtà si configuri quale nuovo progetto.

La principale riduzione del numero di aerogeneratori è stata motivata dal proponente "al fine di semplificare l'iter approvativo, oltre che l'onere istruttorio degli enti" ed ha comportato lo stralcio di 11 aerogeneratori, sovrapposti al progetto presentato dalla Società Enerwing S.r.l. (ID_VIP: 4975). Ulteriori 3 aerogeneratori sono stati stralciati in quanto "caratterizzati dal maggiore fattore di impatto".

Al riguardo, si deve rappresentare che le osservazioni presentate dalla Società Enerwing S.r.l., in data 30/11/2020, sono state oggetto di controdeduzioni dalla stessa wpd Triolo S.r.l. che ha ritenuto che "... ogni progetto, e anzi deve, continuare ad essere esaminato nella sua interezza a prescindere dall'altro" e che "il progetto del parco eolico della Enerwing è ancora in valutazione presso il Ministero dell'Ambiente...sicché l'analisi delle sovrapposizioni merita certamente di essere rimandata al momento in cui lo sviluppo dei rispettivi procedimenti avrà impresso ai progetti un maggior grado di solidità".

Pertanto, considerato che questa Direzione generale ABAP, ricevuto il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP (nota prot. n. 1061 dell'11/02/2021) e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP (nota prot. n. 10819 del 31/03/2021), ha provveduto alla redazione del proprio parere tecnico istruttorio riferito al progetto presentato con l'istanza del 28/02/2020 dalla Società wpd Triolo S.r.l., si chiedono chiarimenti in merito alle determinazioni che codesta Autorità competente vorrà assumere riguardo alle integrazioni volontarie pubblicate sul sito web di codesto Ministero e, di conseguenza chiarire quale debba essere il progetto da considerare ai fini delle valutazioni di competenza>.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, non ha dato riscontro alla suddetta richiesta di chiarimenti e con nota prot. n. 127007 del 17/11/2021, ha chiesto il parere di competenza di questa Direzione generale ABAP comunicando che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si è espressa con parere negativo n. 164 del 29/10/2021 relativamente al progetto in argomento.

CONSIDERATO che nella "Relazione di sintesi integrazioni volontarie" con le modifiche apportate al progetto si è ritenuto di eliminare le interferenze degli aerogeneratori di progetto con quelli di cui al progetto della Società Enerwing S.r.l. e di ridurre l'impatto paesaggistico e sul patrimonio culturale determinato da altri aerogeneratori, per la loro vicinanza ad altri parchi esistenti o in fase di autorizzazione, nonché per la vicinanza ad aree soggette a vincoli archeologici e a corridoi ecologici e ad aree caratterizzate da maggiore visibilità.

RITENUTO di dover ribadire quanto già rappresentato al Ministero della transizione ecologica con la nota sopra riportata, ovvero che la "nuova alternativa progettuale", non può essere considerata tale in quanto la modifica apportata al progetto presentato con l'istanza di VIA si configura in realtà quale modifica sostanziale del progetto originario, richiedendo, di conseguenza, l'elaborazione di un nuovo SIA e la necessità di dare avvio ad una nuova consultazione del pubblico, ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 152/2006, per le eventuali osservazioni.

RITENUTO, inoltre, che quanto affermato dal Proponente nella "Relazione di sintesi integrazioni volontarie", ovvero che "*Per quanto riguarda le valutazioni ambientali, la modifica apportata produce effetti certamente positivi e non può che migliorare le condizioni di compatibilità ambientale, già valutate positivamente nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale prodotto*", è in contraddizione con la necessità di proporre una modifica sostanziale al progetto, intervenuta proprio a seguito di maggiori approfondimenti, eseguiti dal Proponente, che hanno comportato lo stralcio degli aerogeneratori dai nn. 12 a 21 per "*eliminare le interferenze con il progetto della Enerwing riducendo l'effetto di cumulo e pressione sul territorio*", nonché quello degli aerogeneratori nn. 7, 26, 28 e 29 per "*ottimizzare il layout eliminando le posizioni caratterizzate dai maggiori fattori di impatto*" (in particolare sul patrimonio culturale, data la prossimità di detti aerogeneratori ad aree di interesse archeologico).

CONSIDERATO pertanto, che le valutazioni contenute nel presente parere (comprensivo del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP e del contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP) sono riferite al progetto di cui all'istanza di VIA del 28/02/2020.

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da 29 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW e per una potenza complessiva di 174 MW, installati su torri tubolari in

acciaio di altezza pari a 165m, con rotore di diametro pari a 170m (altezza totale dell'aerogeneratore pari a 250m), posti su plinti in c.a. (di diametro pari a circa 29m e posti a una profondità pari a circa 3m) e su pali di fondazione (n. 12 per ciascun plinto per una lunghezza di 25m e diametro pari a 120cm); da una viabilità di esercizio dell'impianto eolico costituita da 24.310,00 mq di nuovi tratti e da circa 284.855,00 mq di viabilità esistente adeguata; da n. 29 piazzole di montaggio e stoccaggio per gli aerogeneratori; da cavidotti di connessione tra gli aerogeneratori e di collegamento con la cabina di smistamento, interna all'area dell'impianto eolico, e cavidotto di collegamento con la stazione di trasformazione MT/AT (lunghezza complessiva dei cavidotti pari a circa 53.000m); da una Sottostazione di trasformazione (SSE) per la connessione alla SE TERNA esistente nel comune di San Severo. L'intero progetto è localizzato nel comune di San Severo, nelle aree rurali definite dal PUG di San Severo quali "contesto agricolo pregiato" e "contesto agricolo del Triolo".

CONSIDERATE le Osservazioni trasmesse dal sig. Pietro Pacifico e dalla sig.ra Maria Lombardi De Theo, nonché quelle trasmesse dalla Società Enerwing s.r.l., relative alla sovrapposizione/interferenza di 10 aerogeneratori del progetto in questione (WTGs nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21) con il progetto di un impianto eolico, nel comune di San Severo, denominato "La Camera", presentato dalla predetta Società Enerwing S.r.l., che chiede alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA e VAS di esprimere parere negativo al progetto presentato dalla Società wpd Triolo S.r.l. e, in subordine, di esprimere parere negativo alla realizzazione degli aerogeneratori dal n. 12 al n. 21.

PRESO ATTO delle **controdeduzioni** fornite al riguardo dalla Società wpd Triolo S.r.l. che ritiene che *"l'analisi delle potenziali sovrapposizioni merita certamente di essere rimandata al momento in cui lo sviluppo dei rispettivi procedimenti avrà impresso ai progetti un maggior grado di solidità"*, considerato che il progetto presentato dalla Società Enerwing S.r.l. non è stato ancora concluso nel procedimento di VIA statale e che non è dato sapere lo stato della procedura di Autorizzazione Unica presso gli Uffici regionali, sebbene successivamente abbia ritenuto di proporre la modifica sopra descritta.

CONSIDERATE e VALUTATE le Osservazioni del **Comune di San Severo** che, dopo aver premesso che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 5 aprile 2019 è stato approvato l'adeguamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR, approvato con DGR n D.G.R. Puglia n. 176/2015, a seguito di co-pianificazione con questo Ministero), ha evidenziato i contrasti del progetto con la disciplina del PUG (NTA-Parte Strutturale – Art. S7.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali") e in particolare con quella riferita ai "**Paesaggi rurali**", area nella quale ricade l'intervento di cui trattasi, e che, in coerenza con le NTA del PPTR, non consente in tali aree, riconosciute di grande valore storico e identitario, la realizzazione di impianti eolici di grande taglia, come quello proposto dalla Società wpd Triolo S.r.l., facendo salvi invece quelli indicati nella Parte Seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1. "*Linee guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti di energia rinnovabile*", ovvero gli impianti eolici di piccole dimensioni (altezza massima 30 m), connessi all'utilizzo agricolo del suolo. Per il contrasto del progetto con la disciplina urbanistica strutturale e programmatica e con la disciplina di tutela paesaggistica del PUG – al cui procedimento di adeguamento, ai sensi dell'art. 97 delle NTA del PPTR, hanno partecipato gli Uffici periferici di questo Ministero esprimendo parere favorevole -, il Comune di San Severo **esprime parere non favorevole** alla realizzazione dell'impianto eolico di cui trattasi.

VISTE e CONSIDERATE le Controdeduzioni fornite dal Proponente (con nota prot. n. Triolo001_2021/AC/GDP del 05/02/2021) che, dopo aver dichiarato che *il layout* [del progetto proposto] *è frutto di un'attenta analisi delle invarianti (masserie, tratturi, muri a secco, filari, agricolture di pregio), che non sono mai interessate dalle opere*, ammette innegabili e inevitabili impatti visivi indiretti su tali elementi qualificanti il paesaggio rurale storico. Richiama quindi la necessità di *contemperamento tra gli interessi di tutela e quelli di sviluppo* che il Comune non ha considerato nelle proprie valutazioni. Riferisce inoltre che *"all'interno del territorio analizzato troviamo disseminate masserie su tutto l'ambito territoriale comunale,*



quindi, qualsiasi opera collocata all'interno dei limiti comunali si troverebbe, irrimediabilmente nella maglia agricola puntellata da masserie. Alcune delle quali, irrimediabilmente, si troveranno nei pressi delle opere... quello che occorre valutare è in quale misura la visibilità dell'impianto da masserie ... possa giustificare il sacrificio del raggiungimento del fine pubblico delle opere". La Società cita inoltre la sentenza del TAR Umbria, sez. I - 3 maggio 2011, n. 124, e riferisce che "il corretto fine e onere di tutelare il paesaggio non può tradursi in un indifferenziato o generalizzato divieto di installazione di impianti che è quello a cui tende l'individuazione delle aree idonee".

CONSIDERATE le ulteriori osservazioni formulate dalla Società proponente che mette in dubbio la possibilità del Comune di San Severo di individuare, nella definizione del proprio strumento urbanistico adeguato al PPTR, quei paesaggi rurali tradizionali di grande valore storico e identitario meritevoli di tutela, nei quali non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande taglia quale è l'intervento proposto e aggiunge inoltre che il Comune di San Severo nel formulare le proprie valutazioni ha disatteso il contemperamento degli interessi di tutela e quelli di sviluppo.

CONSIDERATO invece che ai sensi dell'art. 143, comma 9, del D.Lgs. 42/2004, le previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale (costituito dal PPTR della Regione Puglia sopra citato) sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici e che ai sensi dell'art. 78, "Direttive per le componenti culturali e insediative", co. 3, delle NTA del PPTR, il Comune di San Severo ha necessariamente dovuto recepire la citata direttiva nella definizione del proprio strumento urbanistico in adeguamento al PPTR vigente, riconoscendo e perimetrando i paesaggi rurali meritevoli di tutela e sottoponendoli a specifica disciplina finalizzata alla salvaguardia e alla riproduzione dei caratteri identitari dell'ambiente rurale (art. S7.6.3.8 "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i paesaggi rurali" delle NTA-Parte Strutturale del PUG), in coerenza con l'art. 83 delle NTA del PPTR.

RITENUTO, a tal proposito, necessario richiamare la Sentenza del **TAR per la Puglia – Bari** n. 1187/2021 che ha respinto il ricorso proposto dalla Società Innogy Italia S.p.A. (che ha presentato istanza di VIA per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori nel comune di San Severo, ricadente nell'area tipizzata quale "paesaggio rurale") per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale di San Severo del 5 aprile 2019, n. 26, relativa all'approvazione dell'adeguamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) al PPTR, a seguito della quale sono state individuate nel territorio comunale paesaggi rurali nei quali non è consentita la realizzazione dell'intervento proposto dalla stessa Società Innogy Italia S.p.A. che ha ritenuto che le Linee guida di cui all'allegato 1 del DM 10/09/2010 e quelle regionali di cui al R.R. n. 24/2010, sono da ritenersi sovraordinate al PPTR.


CONSIDERATO che il **TAR di Bari** con la suddetta sentenza ha invece richiamato l'art. 145, co. 2, del D. lgs. 42/2004 ed ha affermato che "...Il significato della disposizione su richiamata è inequivocabile, nel senso dell'assoluta prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore" e, a tal proposito, ha citato la Sentenza n. 11/2016 della Corte Costituzionale laddove ha stabilito che "la disciplina di tutela contenuta nell'art. 145 d. lgs. 42/2004 che dispone il coordinamento della pianificazione paesaggistica, assume valore di norma costituzionale interposta e, in concreto, prevede un principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica non alterabile ad opera della legislazione regionale". Conclude quindi: "dunque non è contestabile né al comune di San Severo né, a monte alla Regione Puglia di aver impresso ai rispettivi territori un vincolo indiscriminato alla realizzazione di impianti FER, quanto, piuttosto, di aver eletto a principio di pianificazione una forte tutela dei valori paesaggistici: in tali scelte di merito tecnico, che il Collegio reputa legittime e immuni da irragionevolezza, si è inverte una ponderazione degli interessi che, ovviamente, ha tenuto conto – come dimostra il tenore delle viste disposizioni attuative – delle (invero molteplici) domande di insediamento di parchi eolici, e, per di più, in una prospettiva non innovativa ma riproduttiva del sistema vincolistico regionale".

CONSIDERATO che anche con la Sentenza n. 1190/2021, il TAR Puglia – Bari (che ha ugualmente respinto il ricorso proposto dalla Società Innogy Italia S.p.A. contro il comune di Volturino per l'annullamento della



Delibera di adozione del PUG adeguato al PPTR) ha precisato che “...la ricorrente nel richiamare l’art. 12 del D. lgs. n. 387/2003, ed inferendo dalla titolarità della Regione della funzione di rilascio dell’autorizzazione unica l’insussistenza del potere del Comune di disciplinare il territorio mediante l’utilizzo dello strumento urbanistico, confonde – abilmente e suggestivamente, ma non convincentemente – il regime abilitativo degli impianti energetici alternativi con il profilo della competenza del potere di pianificazione urbanistica, sovrapponendo impropriamente due ambiti posti su distinti piani logici” e aggiunge: “Diversamente opinando, si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui, per effetto della mera presentazione di un’istanza di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto alimentato da FER in un determinato sito, dovrebbe escludersi automaticamente qualsiasi competenza delle autonomie locali comunali rispetto alla funzione di pianificazione dell’uso del territorio, nonché, per assurdo, l’obbligatorietà di conformarsi agli strumenti urbanistici sovraordinati, quale è il PPTR”.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere sopra trascritto, ha verificato il contrasto dell’impianto eolico proposto con la disciplina stabilita dal Piano Urbanistico Comunale adeguato al PPTR con D.C.C. n. 26 del 5 aprile 2019, per le aree in cui ricade il progetto, classificate “Ea” - Zona agricola del Triolo (di alto valore agronomico, disciplinata da) e zona “Es” - Zona agricola pregiata (di alto valore agronomico a produzione specializzata), nonché con la Rete dei Tratturi (Pozzo delle Capre - Torrente Triolo, Tratturo “l’Aquila-Foggia”, Tratturello “Ratino-Casone” e Tratturello “Foggia-Sannicandro”), valutando l’incompatibilità delle opere previste con la suddetta disciplina e con il quadro vincolistico presente nell’area vasta di riferimento.



Elaborazione GIS: Impianti eolici proposti nell’area di studio. È evidenziato l’impianto eolico in esame (aerogeneratori verdi) che con gli aerogeneratori dal n. 12 al n. 21 interferisce con il progetto proposto dalla Società Enerwing S.r.l. (aerogeneratori marroni “San Severo La Camera”). Nella cartografia è evidenziata inoltre la sovrapposizione dell’impianto eolico in esame con i sub sistemi dei “Paesaggi rurali”, definiti come contesti.

CONSIDERATO che l'intervento proposto ricade integralmente nell'area classificata dal PUG di San Severo come Ulteriore Contesto Paesaggistico "Paesaggi rurali" (Contesto del Triolo e Contesto agricolo pregiato) la cui disciplina (NTA-Parte Strutturale – Art. S7.6.3.8), in coerenza con l'art. 83 "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i paesaggi rurali" delle NTA del PPTR, **non consente** in tali aree, riconosciute di grande valore storico e identitario, la realizzazione di impianti eolici di grande taglia, come quello proposto dalla Società wpd Triolo S.r.l., ma fa salvi invece quelli indicati nella Parte Seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1. "Linee guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti di energia rinnovabile", ovvero gli impianti eolici di piccole dimensioni (altezza massima 30 m), connessi all'utilizzo agricolo del suolo.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. s7-Il sistema extraurbano, comma 4, delle NTA del PUG, si stabilisce che "Al fine di evidenziare i caratteri dei paesaggi rurali nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive i Contesti rurali **sono suscettibili di divenire ed essere strutturati come parco agricolo multifunzionale**. In tali contesti la valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive diffuse nel paesaggio agricolo.

CONSIDERATO che il "Contesto Triolo", in cui ricade parte del progetto in esame (aerogeneratori n. 2, 5, 6, 7, 9, 10, dal n. 12 al 22 e dal n. 25 al n. 29), è caratterizzato dal Torrente Triolo e dalle sue ramificazioni e chiude il territorio comunale verso sud ed est. Trattandosi di un territorio prevalentemente pianeggiante con le ondulazioni morfologiche derivanti dalla rete idrogeologica si riscontra la presenza di un sistema agricolo ad altissima potenzialità ... (cfr. art. s7.3 delle NTA del PUG) e che il comune di San Severo, con l'attuazione del PUG, si pone l'obiettivo di arrivare ad una stabilizzazione e ad una migliore organizzazione morfologica e funzionale **dell'attività agricola** attraverso una serie di azioni prestabilite (art. 7.2 comma 2 del PUG) e stabilendo ai sensi dell'art. s7.3, comma 3 che "nelle aree adibite all'attività agricola sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura".

CONSIDERATO che il "Contesto agricolo pregiato", nel quale ricade la restante parte del progetto (aerogeneratori n. 1, 3, 4, 8, 11, 23 e 24), è delimitato a nord est dal Tratturo Regio e a sud dalla lieve depressione in direzione del Torrente Triolo ed è costituito da un tratto di pianura caratterizzato da una straordinaria diffusione di coltivazioni pregiate vitivinicole ed olearie che storicamente riveste, oltre alla funzione residenziale agricola, la funzione di immagazzinamento del prodotto. Tale caratterizzazione, ..., stabilisce per tale contesto un valore di ordine paesaggistico unico, insostituibile, da preservare nel tempo (cfr. art. s7.2 delle NTA del PUG) e che per tale contesto, le NTA del PUG, all'art. 7.2.3 stabiliscono che "Nelle aree adibite all'attività agricola sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura. Interventi e destinazioni diverse, ovvero che comportino nuova occupazione di suolo e/o compromettano l'efficiente utilizzazione per l'esercizio dell'agricoltura dei predetti terreni, sono subordinate alla dimostrazione della sussistenza di fabbisogni non altrimenti soddisfacenti, ovvero della maggiore onerosità delle alternative possibili, in termini di bilancio ambientale, economico e sociale complessivo".

CONSIDERATO che con l'art. s7.4-Invarianti strutturali del territorio extra-urbano: la rete tratturale, delle NTA del PUG di San Severo si stabilisce che l'obiettivo è quello di tutelare e valorizzare la rete tratturale per usi ricreativi e/o per incentivare l'esercizio di mezzi di comunicazione non motorizzati, attraverso l'attuazione del Piano comunale dei Tratturi.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, l'impianto eolico proposto è localizzato nell'Ambito territoriale n. 3 – Tavoliere (nelle figure territoriali "La Piana foggiana della Riforma" e "il Mosaico di San Severo), caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti, coltivate prevalentemente a seminativo, che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni e la cui omogeneità è interrotta dalle incisioni dei corsi d'acqua perenni che provengono dai Monti Dauni che attraversano la pianura e costituiscono il carattere peculiare e qualificante dell'ambito.



CONSIDERATA e RICHIAMATA la descrizione del paesaggio nell'area vasta di riferimento dell'impianto eolico di cui trattasi, descritto dal PPTR nella sopracitata Scheda d'Ambito, che risulta caratterizzato dalla presenza di vaste superfici pianeggianti coltivate, in cui gli elementi distintivi ed identitari del paesaggio sono dati proprio dalla profondità degli orizzonti e dalla grande estensione dei campi coltivati, che costituiscono i valori patrimoniali dell'Ambito. E sono proprio queste caratteristiche che, da un lato consentono ancora oggi di leggere, più che altrove, le trame insediative di differenti sistemi di organizzazione del territorio che nel corso dei secoli si sono sovrapposte e integrate e, dall'altro, costituiscono l'identità storica del territorio, la base di quello che viene definito il paesaggio. Nella Sezione B.1.1 Descrizione strutturale dell'Ambito, della Scheda d'Ambito n. 3 – Tavoliere, si riferisce infatti che *“Il sistema insediativo è dominato dalla rete degli insediamenti maggiori che costituiscono la cosiddetta pentapoli della Capitanata (Foggia, Cerignola, Lucera, Manfredonia e San Severo) che, anche attraverso una rete di masserie e borghi, controllano il paesaggio rurale”*.

CONSIDERATO che il PPTR indica, nella Sezione A 3.5 della Scheda d'Ambito n. 3, tra le “Criticità” del territorio in esame *“La diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo, senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area, produce un forte impatto visivo e paesaggistico”*.

RITENUTO necessario richiamare la “filosofia” del PPTR che *“nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei **singoli valori patrimoniali**: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; **considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale**”* (cfr. Relazione Generale del PPTR).

CONSIDERATO che gli elementi patrimoniali di lunga durata costituiscono l'identità paesaggistica della regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali **invarianti strutturali** (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (**regole statutarie**) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici, da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali.

RITENUTO quindi utile richiamare il comma 3 dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR: *“Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e **privati**, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo”*.

CONSIDERATO che nella Sezione B della Scheda d'Ambito n. 3, in particolare nella descrizione strutturale della Figura territoriale **“La Piana foggiana della Riforma”**, viene indicato, quale elemento di criticità per le trasformazioni avvenute nell'area, la realizzazione di impianti eolici. Si riferisce infatti che *“La natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l'ambito. I nuovi impianti tecnologici, insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturi e tratturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi)”*.

CONSIDERATO che tale criticità è ancora evidenziata nella Sezione B.2.3.1 della Scheda d'Ambito n. 3, per la Figura territoriale **“La piana foggiana della Riforma”**, laddove si riferisce che la salvaguardia del sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere, indicati quali invarianti strutturali (ad est il costone dell'altopiano garganico e ad ovest la corona dei rilievi dei Monti Dauni), che rappresentano i principali

riferimenti visivi della figura territoriale e i luoghi privilegiati dai quali è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere, è minacciata dalle trasformazioni territoriali in atto dovuti, tra l'altro, alla realizzazione di impianti tecnologici quali le FER.

CONSIDERATO che, ugualmente, per la riproducibilità della invariante strutturale riferita al sistema agro-ambientale la *"localizzazione in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere"* costituisce un fattore di rischio e di criticità per la conservazione delle invarianti strutturali e viene indicato che la salvaguardia *del carattere distintivo di apertura e orizzontalità della piana cerealicola del Tavoliere* deve essere **evitata la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (...), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.**

CONSIDERATO che anche per la Figura territoriale *"il Mosaico di San Severo"* viene evidenziata, quale elemento di vulnerabilità, *la frammentazione derivante dalle frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche, che in numero sempre maggiore la interessano.*

CONSIDERATO il rilevante numero di masserie e poste, individuati dal PPTR quali "segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche", presenti nelle aree limitrofe alle opere di impianto, indicato nel **numero di 42 solo nell'ambito distanziale di 2 km dagli aerogeneratori** (cfr. ES.8.1 Analisi paesaggistica e coerenza degli interventi) tra le quali si segnalano la Masseria Motta Regina (distante circa 480 m dalla WTG n. 10), la Masseria del Sordo (vincolata con DDR 02.08.2013 e distante circa 550 m dalla WTG n. 4) e la Masseria La Camera (distante circa 500 m dalla WTG n. 17).



Indicazione delle masserie e poste presenti (cerchietti numerati) in prossimità degli aerogeneratori di progetto (indicati in rosso), nonché delle aree della Riforma Fondiaria (evidenziate in verde acqua). Immagine tratta dall'elaborato "Progetto di paesaggio".

CONSIDERATO che il PPTR (cfr. Scheda d'Ambito n. 3-Tavoliere, Sezione A 3.5 **Struttura percettiva**, pg. 47) indica le masserie e i poderi del mosaico agrario di San Severo tra i **principali fulcri visivi dell'ambito** e quindi i riferimenti visuali antropici per la fruizione di quel paesaggio e che la presenza degli aerogeneratori di progetto, con le loro rilevanti dimensioni pari a 250 m, comporterebbe una criticità anche dal punto di vista visivo-percettivo, essendo completamente fuori scala rispetto al tessuto agricolo e all'edificato esistente e capaci di qualificarsi come un elementi incombenti e attrattori visivi della percezione del paesaggio, annullando, quindi, la capacità delle masserie e dei poderi di porsi quali riferimenti visuali per la fruizione del contesto paesaggistico.

CONSIDERATO, quindi, che l'impianto eolico proposto si pone in contrasto con l'Obiettivo generale volto a *"Valorizzare i paesaggi di lunga durata"*, non è quindi coerente con l'indirizzo finalizzato a salvaguardare e a valorizzare le componenti visivo-percettive del *"sistema delle masserie e dei poderi, capisaldi storici del territorio agrario e dell'economia viticola predominante"* (invariante strutturale della figura territoriale *"Il mosaico di San Severo"*), da attuare attraverso la direttiva che stabilisce (anche per i soggetti privati che propongono progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, quale è il progetto di cui trattasi, secondo quanto stabilito dall'art. 89 delle NTA del PPTR) di impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali, quale è il sistema delle masserie e dei poderi.

CONSIDERATO che nell'area di studio sono presenti numerosi tracciati armentizi, quali il Regio Tratturo "Aquila-Foggia", il Regio "Braccio Pozzo delle Capre Fiume Triolo", il Regio Tratturello "Ratino Casone"; il Regio Tratturello "Foggia Sannicardo" e il Regio Tratturello "Motta Villanova", vincolati con DM 22/12/1983, alcuni dei quali (il Tratturello "Ratino-Casone" e il Regio Tratturo n. 100 "Aquila-Foggia") direttamente interessati dal tracciato del cavidotto esterno, e/o coincidenti con le strade a valenza paesaggistica individuate dal PPTR quali Ulteriori Contesti Paesaggistici.

RITENUTO di dover richiamare, al riguardo, quanto riferito dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra riportato, ovvero che *"... Le reti tratturali rappresentano una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica a oggi. L'utilizzazione di tali percorsi a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un'alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche, quand'anche già intervenute in precedenza. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie all'inserimento de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO, ufficializzato in data 11/12/2019"*.

CONSIDERATO, in particolare, che il Regio Tratturo "Aquila-Foggia" attraversa l'area di progetto, nella quale gli aerogeneratori sono posti a distanze comprese tra i 500 m e i 6 km dal tracciato del medesimo tratturo e che quindi l'intervento si pone in contrasto con l'art. 77 "Indirizzi per le componenti culturali e insediative", co. 1 lett. a), d), con la direttiva di cui all'art. 78 "Direttive delle componenti culturali e insediative", co. 5 delle NTA del PPTR, in quanto la sua realizzazione non potrà consentire, agli Enti locali, il perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b) delle NTA del PPTR, da attuarsi *"impedendo ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia da perseguire attraverso la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio"*.

RITENUTO che la presenza nell'area di riferimento del progetto di alcuni elementi/manufatti detrattori del paesaggio, come indicati nell'elaborato "ES.8.3_Progetto di paesaggio", non possa determinare di per sé



che l'area di progetto idonea alla localizzazione dell'impianto eolico proposto, né che il "parco eolico possa essere indicato quale elemento di valorizzazione del territorio, ovvero quale "attrattore" per attività ricreative, in quanto costituisce esso stesso fattore di detrazione del paesaggio interessato per le motivazioni sopra esposte e in considerazione che l'altissima densità di impianti eolici esistenti nella provincia di Foggia impedisce di fatto, di considerare la singolarità attrattiva di ciascun impianto e quindi anche di quello di cui trattasi.

CONSIDERATO che secondo l'art. 131, co. 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio: "La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime".

CONSIDERATO che dal punto panoramico costituito dall'area del Castello di Lucera, come dimostrato dalla fotosimulazione elaborata dalla Società proponente (sotto riportata, in merito alla quale si deve comunque evidenziare che, sulla base dell'esperienza acquisita - come anche dal confronto diretto effettuato con impianti realizzati - la fotosimulazione non è in grado di restituire appieno l'effettiva visibilità che si realizza nella realtà da parte degli aerogeneratori di progetto, dovendo quindi considerare, anche solo sulla base del principio di precauzione stabilito dall'articolo 3-ter del D.lgs. 152/2006, una maggiore visibilità rispetto a quella effettivamente proposta dal fotoinserimento), la presenza degli aerogeneratori proposti (alcuni dei quali localizzati in prossimità della fascia esterna del cono visuale di Castel Fiorentino e del Castello di Lucera), si somma agli aerogeneratori esistenti determinando un notevole peggioramento delle visuali godibili da tale bene culturale, considerato dal PPTR quale elemento antropico puntuale di primaria importanza per la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata del paesaggio pugliese.




Foto dal Castello di Lucera - Ante operam



Fotosimulazione dal Castello di Lucera – Post operam. Pur considerando i limiti della fotosimulazione, sono del tutto evidenti i nuovi aerogeneratori di progetto (da SIA.ES.8-Paesaggio-ES.8.8_Planimetria generale con punti di vista e fotoinserti-scala 1:40.000).

RITENUTO di dover evidenziare che, per quanto riguarda la componente paesaggio, l'impatto paesaggistico dell'impianto eolico proposto non può essere limitato a quello visivo – seppure questo sia rilevante, data la notevole altezza delle torri eoliche (250 m), per la quale assumono un carattere di immediato e forte attrattore visivo, del tutto fuori scala rispetto agli elementi e i manufatti rurali presenti nel contesto -, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione, che modificherà un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale quale è quello in esame, in un'area di natura tecnologica/"industriale", determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree, come sopra specificato.

RITENUTO che, rispetto alla scelta del sito per la localizzazione dell'impianto eolico, l'area di progetto non può essere definita quale "*territorio degradato e già investito da forti processi di trasformazione*", e quindi rispondente alle indicazioni fornite dalle "*Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile*" di cui al PPTR, stante che il comune di San Severo con il PUG adeguato allo stesso PPTR, in conformità con l'art. 78 delle NTA del PPTR ha ritenuto che ci fossero i presupposti, ovvero quegli elementi diffusi che caratterizzano il paesaggio rurale, per la perimetrazione di paesaggi rurali meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 83 delle NTA del PPTR.

RICHIAMATE quindi le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile-Parte I" di cui al PPTR come anche la Parte IV - punto 16.1, lett. d) - dell'Allegato al DM 10/09/2010, per quanto riferito alla localizzazione degli impianti eolici, e a quanto più, recentemente, stabilito dal D. lgs. 199/2021 che, all'art. 20 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" nell'indicare i criteri per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, al comma 1 lett. b) fa riferimento alle superfici di aree industriali dismesse e altre compromesse, aree abbandonate e marginali.

CONSIDERATO che l'area scelta per la localizzazione dell'impianto (diversamente da quanto indicato nelle citate Linee guida di cui al PPTR) non è il risultato di una ponderata valutazione tra territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione compatibili con la natura tecnologica dell'impianto eolico e, come tali, oggetto di possibile riqualificazione attraverso un accurato studio progettuale di qualità.

RITENUTO di dover ribadire che l'impianto eolico proposto è in contrasto con gli artt. 77, 78 e 83 delle NTA del PPTR ovvero con le NTA del PUG di San Severo (come sopra meglio dettagliato), adeguato al PPTR ai sensi dell'art. 97 delle NTA dello stesso PPTR.

RITENUTO inoltre che non si possa prescindere dal particolare rapporto che si deve considerare come esistente tra il cosiddetto *favor* legislativo riconosciuto alla diffusione e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (FER) rispetto alla imprescindibile esigenza di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, il quale impone in ogni caso una specifica disamina del singolo progetto proposto rispetto alle più particolari caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree interessate e, quindi, alla valutazione singola e singolare della compatibilità con le stesse caratteristiche di ogni specifico progetto.

RITENUTO di dover evidenziare che un'adeguata pianificazione delle FER e quindi anche degli impianti eolici, supportata dal procedimento della VAS, ancorché attuata oggi ad avvenuta "saturazione dei siti", consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti eolici nelle aree rimaste libere e, soprattutto, in quelle vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

RITENUTO che la Mancata Produzione Eolica (ovvero, il mancato dispacciamento dell'energia eolica prodotta, in particolare nei comuni cosiddetti "critici") oltre ad essere strettamente legata alla mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica, causa di una incontrollata concentrazione di impianti eolici in aree ristrette, ha ricadute sulle competenze di questo

Ministero, nella misura in cui si venisse a determinare un conseguente inutile sacrificio e compromissione del territorio e quindi del paesaggio, almeno fino a quando non venga potenziata la rete di trasporto, la quale a sua volta genera impatti sullo stesso fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto; viste e condivise le valutazioni della competente Soprintendenza ABAP e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP; esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società wpd Triolo s.r.l. nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società wpd Triolo s.r.l. per la realizzazione di un *"Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 29 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 174 MW, sito nel territorio comunale di San Severo (FG) e relative opere di connessione nel Comune di San Severo (FG), denominato "Parco Eolico del Triolo"*.

UOTT n. 5 - Il Responsabile del Procedimento

Arch. Carmela Iannotti

(tel. 06/67234566 – carmela.iannotti@beniculturali.it)



Il Dirigente del Servizio

Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALONI)

